

DELIBERAZIONE 17 NOVEMBRE 2022

592/2022/S/GAS

**IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN
MATERIA DI RICHIESTA DI CHIUSURA DEL PUNTO DI RICONSEGNA PER SOSPENSIONE
DELLA FORNITURA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1227^a *bis* riunione del 17 novembre 2022

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera c) e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004 n. 138/04 e s.m.i. (di seguito: deliberazione 138/04);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 recante il Testo Integrato Morosità Gas e s.m.i. (di seguito: TIMG) e s.m.i.;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni (di seguito: Direttore DSAI) 31 marzo 2022, DSAI/6/2022/gas (di seguito: determinazione DSAI/6/2022/gas).

FATTO:

1. Con PEC del 6 ottobre 2021 (prot. 37009) Italiana Energia Gas e Luce S.r.l., in qualità di controparte commerciale (di seguito anche: Italiana Energia o controparte commerciale o CC) per la fornitura di gas naturale su punti di riconsegna (PdR) aventi, come utente della distribuzione, Capital Energy Consulting S.r.l. (di seguito

anche: Capital Energy o utente del dispacciamento, UdD o Società), già New Energy Gas e Luce S.r.l. (di seguito anche: New Energy o UdD), ha inviato a quest'ultima, e per conoscenza all'Autorità, la comunicazione con la quale diffidava New Energy ad interrompere immediatamente le richieste di sospensione della fornitura, nonché ad adoperarsi per riattivare le forniture già sospese, con riferimento ai punti di riconsegna relativi a clienti non morosi, aventi come controparte commerciale la medesima Italiana Energia.

2. Successivamente, sono pervenute all'Autorità altre segnalazioni da parte di clienti finali e di una impresa di distribuzione (acquisite con prot. 37074 del 7 ottobre 2021 e prot. 37196 e 37208 del 8 ottobre 2021) in merito a richieste di sospensione della fornitura per morosità che New Energy avrebbe richiesto al gestore di rete competente, malgrado i clienti finali titolari dei punti di riconsegna non fossero morosi.
3. Pertanto, in data 11 e 12 ottobre 2021 la Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell'Autorità ha inviato due richieste urgenti di chiarimenti (prot. 37455 e 37689) a New Energy e, per conoscenza, a due imprese di distribuzione interessate (Italgas Reti S.p.A., di seguito Italgas, e Salerno Energia Distribuzione S.p.A., di seguito Salerno Energia), in merito al comportamento oggetto delle richiamate segnalazioni, contestualmente intimando a New Energy il ritiro delle richieste di sospensione della fornitura presentate per inadempimento della controparte commerciale, nonché, per i punti di riconsegna eventualmente già chiusi, la presentazione di richieste di riattivazione della fornitura, ed autorizzando altresì le imprese di distribuzione in conoscenza a procedere autonomamente qualora in possesso delle relative evidenze.
4. Con nota del 13 ottobre 2021 (acquisita con prot. Autorità 37877) New Energy ha dato riscontro alle richieste, evidenziando, da un lato, di non conoscere i clienti finali associati alla controparte commerciale né la loro solvibilità, avendo sempre avuto esclusivamente rapporti con la controparte commerciale inadempiente e insolvente, e dall'altro lato, dichiarando che il caricamento delle richieste di sospensione per morosità era da imputarsi ad un errore del proprio operatore che non avrebbe inteso correttamente le disposizioni fornite di caricamento massivo delle risoluzioni contrattuali; successivamente a tale errore e alle segnalazioni ricevute, la società si sarebbe adoperata per ripristinare le utenze chiuse.
5. Con nota del 14 ottobre 2021 (acquisita con prot. Autorità prot. 38056), inviata per conoscenza anche a New Energy, Salerno Energia ha riscontrato la comunicazione dell'Autorità del 12 ottobre 2021, rappresentando di aver ricevuto dall'UdD richieste di sospensione per morosità del cliente finale, non eseguite per opposizione degli stessi clienti.
6. Con nota del 15 ottobre 2021 (acquisita con prot. Autorità 38148), inviata per conoscenza anche a New Energy, Italgas ha rappresentato agli Uffici dell'Autorità le sopra richiamate anomalie, richiamando la comunicazione PEC 5 ottobre 2021 con la quale New Energy, in risposta alla richiesta di informazioni del 4 ottobre 2021 ricevuta da Italgas, informava la società di distribuzione di aver inoltrato le richieste di sospensione *“a fronte dell'insolvibilità della controparte commerciale”*.

7. Da verifiche effettuate dagli Uffici tramite il SII (Sistema Informativo Integrato) è emerso che a) al 1 ottobre 2021 i PdR aventi, come UdD, New Energy e, come CC, Italiana Energia erano complessivamente pari a 2026, mentre le imprese di distribuzione interessate erano 5, tra le quali appunto Italgas e Salerno Energia; b) alla data del 1 febbraio 2022 non risultavano punti di riconsegna associati a New Energy aventi quale controparte commerciale Italiana Energia; pertanto, non vi erano evidenze della reiterazione della condotta contestata.
8. In data 19 gennaio 2022 Italgas ha inviato una nota a New Energy e all’Autorità (acquisita con prot. Autorità 2355), con la quale segnalava altresì che per tre casi di richieste di sospensione della fornitura per morosità presentate dal predetto utente non risultavano rispettati i termini all’uopo previsti dal TIMG per la costituzione in mora del cliente finale e chiedeva pertanto all’Autorità indicazioni sulle azioni da intraprendere, sospendendo *medio tempore*, a scopo cautelativo, l’esecuzione delle richieste di sospensione.
9. Pertanto, in data 22 febbraio 2022 la Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell’Autorità ha inviato una richiesta urgente di chiarimenti (prot. 7824) a New Energy, e per conoscenza a Italgas, in merito al comportamento tenuto dalla prima, oggetto della richiamata segnalazione, contestualmente intimando il ritiro delle richieste di chiusura dei punti di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità eventualmente presentate in contrasto con quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di costituzione in mora. La suindicata richiesta urgente di chiarimenti dell’Autorità (prot. 7824) è rimasta priva di riscontro da parte di New Energy.
10. Successivamente, Italgas con PEC del 24 febbraio 2022 (acquisita con prot. Autorità 8207) ha comunicato a New Energy e all’Autorità ulteriori richieste di sospensione della fornitura per morosità presentate dal predetto utente della distribuzione, allegando altresì l’elenco completo (comprensivo cioè dei PdR oggetto della segnalazione di cui al precedente punto 8) dei 45 punti di riconsegna acquisiti con *switching* da New Energy a decorrere dal 1 gennaio 2022 e 1 febbraio 2022, per i quali quest’ultima aveva avanzato richieste di sospensione nel periodo fra il 18 gennaio 2022 e il 7 febbraio 2022, con ciò mostrando il mancato rispetto del termine minimo, di cui all’art. 4, comma 2, lett. b), del TIMG (non inferiore a 40 giorni solari intercorrente tra la data della comunicazione di costituzione in mora e la richiesta all’impresa di distribuzione di chiusura del punto di riconsegna per morosità).
11. Con atto del 17 febbraio 2022, iscritto nel Registro delle Imprese in data 2 marzo 2022, la società ha variato denominazione sociale da New Energy Gas e Luce S.r.l. a Capital Energy Consulting S.r.l.
12. Alla luce di quanto sopra esposto, con determinazione DSAI/6/2022/gas del 31 marzo 2022, è stato avviato, ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, il presente procedimento sanzionatorio.
13. Con comunicazione 5 aprile 2022 (acquisita con prot. Autorità 17044 del 19 aprile 2022) Italgas ha comunicato la risoluzione del contratto di distribuzione per

inadempimento a Capital Energy, e per conoscenza all’Autorità, a decorrere dal 1 maggio 2022.

14. Con nota del 12 luglio 2022 (prot. 30439) sono state comunicate alla società le risultanze istruttorie.
15. Nel corso del procedimento sanzionatorio Capital Energy non ha depositato documentazione difensiva.
16. Con richiesta di informazioni e documenti del 14 settembre 2022 (prot. Autorità 41041), inviata per conoscenza anche alla Società, è stato richiesto al Gestore del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) di inviare, entro e non oltre il 29 settembre 2022, i dati relativi ai 2026 punti di riconsegna che al 1 ottobre 2021 erano associati a New Energy, quale utente della distribuzione, e Italiana Energia, come controparte commerciale e, precisamente sono stati richiesti: la tipologia di punto di riconsegna; il prelievo annuo riferito all’anno termico 2021-2022; tipologia di utenza (classe del gruppo di misura). Il SII ha riscontrato la richiesta di informazioni con nota del 29 settembre 2022 (acquisita dall’Autorità con prot. 45849).
17. Con richiesta di informazioni e documenti del 3 novembre 2022 (prot. Autorità 55465), inviata di nuovo per conoscenza alla Società, è stato poi richiesto al SII di inviare, entro e non oltre il 10 novembre 2022, i dati relativi ai 45 punti di riconsegna oggetto di richieste di *switching* con decorrenza 1 gennaio e 1 febbraio 2022 da parte di New Energy: ragione sociale e partita iva dell’UdD e della CC associati a ciascun punto di riconsegna prima e a seguito dello *switching*, tipologia punti di riconsegna; il prelievo annuo riferito all’anno termico 2021-2022; tipologia di utenza (classe del gruppo di misura). Il SII ha riscontrato con nota del 11 novembre 2022 (acquisita dall’Autorità con prot. 57397).

VALUTAZIONE GIURIDICA:

18. Con la deliberazione 138/04 l’Autorità ha adottato garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e norme per la predisposizione dei codici di rete, regolando, tra l’altro, le situazioni di mancata coincidenza tra l’utente del servizio di distribuzione e la controparte commerciale. Segnatamente, l’articolo 27bis della predetta deliberazione reca la disciplina applicabile nel caso in cui l’utente della distribuzione e la controparte commerciale siano soggetti diversi e quest’ultima risulti inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattuali che la legano al primo (comma 1). In tali casi, la regolazione stabilisce:
 - i) il divieto per l’utente della distribuzione di chiedere la chiusura del punto di riconsegna (art. 27bis, comma 2);
 - ii) la facoltà per l’utente della distribuzione di risolvere il contratto con la controparte commerciale, dandone comunicazione con riferimento a ciascun punto di riconsegna oggetto del contratto al SII (art. 27bis, comma 3).
19. Il citato *divieto* per l’utente della distribuzione di chiedere la chiusura del punto di riconsegna con conseguente sospensione della fornitura (al cliente finale) per inadempimento della propria controparte commerciale è stato introdotto al fine di

tutelare il cliente finale – estraneo al rapporto tra i primi due – che, in difetto, vedrebbe compromessa la continuità della propria fornitura di gas naturale e sarebbe dunque direttamente e gravemente danneggiato non già a causa di un suo inadempimento, bensì del suo venditore. Per le medesime ragioni deve ritenersi vietata ogni condotta dell'utente della distribuzione che, allo scopo di ottenere l'adempimento della propria controparte commerciale, arrechi pregiudizio al cliente finale (incidendo sulle modalità di erogazione della fornitura). Del resto, l'utente della distribuzione dispone di un apposito strumento per tutelarsi in caso di inadempimento della controparte commerciale, ovvero la risoluzione del contratto con quest'ultima. In tale caso, la deliberazione 138/04, a tutela del cliente finale, ha previsto da un lato, obblighi informativi nei confronti di quest'ultimo (art. 27bis, comma 5) e, dall'altro lato, nelle more dell'attivazione dei servizi di ultima istanza, l'efficacia delle clausole del contratto risolto tra utente della distribuzione e controparte commerciale *“necessarie ad assicurare la continuità della fornitura ai clienti finali associati ai suddetti punti di riconsegna”* (art. 27bis, comma 4). Anche la *ratio* delle predette disposizioni, infatti, è quella di garantire, in caso di inadempimento della controparte commerciale, la continuità della fornitura al cliente finale.

20. Inoltre, con il TIMG l'Autorità ha disciplinato la regolazione dei servizi di distribuzione e di vendita nei casi di morosità del cliente finale. Segnatamente, l'art. 4 comma 1 del TIMG prevede che, ai fini della disalimentazione dei punti di riconsegna, l'esercente la vendita sia tenuto, con riferimento a tutte le fatture non pagate, ad effettuare la costituzione in mora del cliente finale mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Ai sensi della predetta disposizione, nella costituzione in mora devono essere almeno indicati, tra l'altro: il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento e la decorrenza dello stesso; il termine decorso il quale, in costanza di mora, l'utente del servizio di distribuzione provvederà a inviare all'impresa di distribuzione la richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità. Il successivo comma 2 del medesimo articolo 4 stabilisce, con riferimento ai termini di cui al comma 1, che:
- l'intervallo di tempo tra il termine di pagamento di cui al comma 1, lettera a) e il termine per presentare la richiesta di sospensione della fornitura di cui al comma 1, lettera b) non possa essere inferiore a 3 giorni lavorativi;
 - il termine minimo di cui al comma 1 lettera b) decorso il quale l'utente del servizio di distribuzione può inviare all'impresa di distribuzione la richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, non possa essere, ai sensi dell'articolo 1, comma 291, della legge di bilancio 2020 (n. 160 del 2019), inferiore a 40 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora di cui al comma 1.
21. Con la determinazione DSAI/6/2022/gas, l'Autorità ha, dunque, contestato a New Energy le condotte consistenti (i) nella richiesta di sospensione della fornitura ai clienti finali per insolvenza della controparte commerciale, malgrado i clienti finali titolari dei punti di riconsegna non fossero morosi (in contrasto con l'art. 27 bis

- della deliberazione 138/04), nonché (ii) nella richiesta di sospensione della fornitura per morosità del cliente finale senza rispettare i termini all'uopo previsti dal TIMG per la costituzione in mora del cliente finale (in contrasto con l'art. 4.2 del TIMG).
22. Dagli atti acquisiti al procedimento le contestazioni mosse dall'Autorità risultano accertate.
 23. In particolare, con riferimento alla violazione sub i), risulta accertato che: a) come da propria comunicazione del 13 ottobre 2021 inviata all'Autorità (acquisita con protocollo 37877), New Energy ha inoltrato in data 30 settembre 2021 richieste di sospensione della fornitura per i punti nella titolarità di Italiana Energia, come controparte commerciale; b) in riscontro alla urgente richiesta di informazioni dell'Autorità dell'11 e 12 ottobre 2021, originate, tra le altre, dalle segnalazioni di Italiana Energia e di Italgas (rispettivamente del 6 e del 8 ottobre 2021), la Società, da un lato, ha ammesso e confermato con la stessa nota del 13 ottobre 2021 di avere inoltrato le suddette richieste di sospensione, pur non conoscendo le reali condizioni di solvibilità dei clienti finali, avendo essa contatti soltanto con Italiana Energia e, dall'altro, ha giustificato la propria condotta con un errore da parte di un operatore che avrebbe invece dovuto caricare massivamente le richieste di risoluzione contrattuale; c) tuttavia, come risulta dalla PEC Italgas, acquisita dall'Autorità con prot. 38148 del 15 ottobre 2021, New Energy, nel confermare al distributore la correttezza delle richieste di sospensione della fornitura per i PdR oggetto della richiesta di chiarimenti di Italgas del 4 ottobre 2021, ha espressamente dichiarato che tali richieste venivano inviate per inadempimento della controparte commerciale, Italiana Energia, e non già, quindi, per un mero errore materiale di un proprio dipendente (del quale peraltro avrebbe comunque risposto la società).
 24. Con riguardo alla seconda violazione contestata risulta in atti e, precisamente, dalle segnalazioni del 19 gennaio e 24 febbraio 2022 di Italgas, indirizzate anche a New Energy, che in 45 casi le richieste di sospensione della fornitura per morosità presentate dal predetto utente a Italgas non risultavano rispettati i termini all'uopo previsti dal TIMG per la costituzione in mora del cliente finale. In particolare, per gli indicati punti di riconsegna acquisiti con *switching* da New Energy a decorrere dal 1 gennaio e 1 febbraio 2022 erano state avanzate altrettante richieste di sospensione nel periodo fra il 3 gennaio 2022 e il 7 febbraio 2022, con evidente violazione dell'intervallo temporale previsto dall'art. 4.2 del TIMG, che richiede un termine non inferiore a 40 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora per poter inviare all'impresa di distribuzione la richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del cliente finale. Peraltro, in considerazione dei dati acquisiti dal SII in riscontro alla richiesta di informazioni dell'Autorità del 3 novembre 2022, risulta che la procedura per la chiusura dei 45 punti di riconsegna in questione è stata avviata in assenza del presupposto stesso della morosità del cliente finale: poiché infatti New Energy ha iniziato ad operare su detti PdR sia come UdD che come CC dal 1 gennaio o dal 1 febbraio 2022 è evidente che le richieste di sospensione inviate ad Italgas tra il 3 gennaio e il 7 febbraio 2022 sono intervenute prima che potesse

maturare lo stato di morosità dei clienti finali ai sensi del TIMG. Ciò vale ai fini della gravità della violazione.

25. Come sopra chiarito, la Società non ha fornito riscontro alla urgente richiesta di chiarimenti della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell'Autorità del 22 febbraio 2022, né ha svolto difese nell'ambito del presente procedimento.
26. Per tutto quanto sopra, le violazioni contestate risultano accertate.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

27. Ai sensi dell'art. 11 della legge 689/81 e del Regolamento Sanzioni, la quantificazione della sanzione è compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11, alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.

28. Sotto il profilo della *gravità delle violazioni*, la condotta della società consistente nella richiesta da parte della medesima, in qualità di utente della distribuzione, di sospensione della fornitura per inadempimento della controparte commerciale alle obbligazioni contrattuali che la legano ad essa, contrasta con le disposizioni volte a garantire in tali casi la continuità della fornitura al cliente finale, estraneo al rapporto tra i primi due. La condotta consistente nella richiesta di sospensione della fornitura per morosità del cliente finale *non* moroso e senza il rispetto delle modalità e dei termini all'uopo previsti dalla regolazione contrasta con le disposizioni volte ad assicurare la continuità della fornitura al cliente finale e la corretta gestione dei casi di morosità. Ai fini della gravità delle violazioni si tiene conto, oltre che della natura dell'interesse tutelato dalle disposizioni violate, anche della numerosità, della tipologia e dei consumi annui delle utenze coinvolte. A favore dell'esercente e in assenza di specifiche informazioni rese dallo stesso nell'ambito del procedimento sanzionatorio, si è tenuto comunque conto di una circostanza di fatto, sia pure indipendente dalla volontà dell'agente. In particolare, per la prima violazione è stata valorizzata la circostanza che, in ragione della classe di appartenenza dei gruppi di misura, come risultanti dalle comunicazioni del SII, la procedura di sospensione della fornitura, avviata in violazione dell'art. 27bis della deliberazione 138/04, richiedeva ulteriori passaggi estranei alla volontà della Società per pervenire, nei fatti, a esiti avversi per tutti i clienti finali potenzialmente interessati; per la seconda violazione è stata valorizzata l'assenza di effetti pregiudizievoli per i clienti finali per non avere il distributore dato seguito alle richieste. Per quanto riguarda la durata, entrambe le condotte devono ritenersi cessate.

29. In ordine all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e alla personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti. Per quanto riguarda la durata, entrambe le condotte devono ritenersi cessate.
30. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato conseguito dalla società risultante dall'ultimo bilancio disponibile (chiuso al 31 dicembre 2020) è pari a 30.415.164 euro.
31. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 1.470.000 (unmilionequattrocentosettanta/00) di cui 1.370.000 (unmilionetrecentosettanta/00) per la violazione dell'articolo 27bis della deliberazione 138/2004 e euro 100.000 (centomila/00) per la violazione dell'art. 4 del TIMG nei termini di cui in motivazione

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Capital Energy Consulting S.r.l., nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 27bis della deliberazione 138/04 e dell'art. 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 99/11;
2. di irrogare, nei confronti di Capital Energy Consulting S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, la sanzione nella misura complessiva di euro 1.470.000 (unmilionequattrocentosettanta/00) di cui 1.370.000 (unmilionetrecentosettanta/00) per la violazione dell'articolo 27bis della deliberazione 138/2004 e euro 100.000 (centomila/00) per la violazione dell'art. 4 del TIMG nei termini di cui in motivazione;
3. di ordinare a Capital Energy Consulting S.r.l. di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare a Capital Energy Consulting S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
6. di comunicare il presente provvedimento a Capital Energy Consulting S.r.l. (già New Energy Gas e Luce S.r.l.) (P.IVA 12641991000) mediante pec all'indirizzo

capitalenergyconsulting@legalpec.me e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

17 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini